

L.R. 13-4-1995 n. 16 (Art. 37)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995/1997 della Regione Calabria (Legge finanziaria).

Publicata nel B.U. Calabria 21 aprile 1995, n. 45.

(...)

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 37 ⁽⁴⁰⁾

[1. In attesa di specifiche leggi regionali, per le attività o gli interventi di carattere continuativo, ricorrente o una tantum, di cui ai capitoli 1011110 - 2112101 - 2121102 - 2121103 - 2131102 - 2141101 - 2141103 - 2141201 - 2211103 - 2231203 - 2311101 - 2312102 - 2323201 - 2323203 - 3132103 - 3132104 - 3132108 - 3132114 - 3132124 - 3132125 - 3132126 - 3132127 - 3132129 - 3132130 - 3132131 - 3132132 - 3132133 - 3132134 - 3312101 - 3313102 - 3313106 - 3313107 - 3313110 - 3313113 - 3313115 - 3314103 - 3314104 - 3314105 - 3314106 - 4111101 - 4131101 - 4231101 - 4231102 - 4231108 - 4241103 - 4251102 - 4251105 - 4341105 - 5114104 - 5122101 - 5123106 - 6111104 - 6132105 - 6133102 - 6133111 - dello stato di previsione della spesa, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1995 la spesa indicata, rispettivamente nei limiti qualitativi e quantitativi, dalla descrizione e dallo stanziamento di competenza corrispondente ai capitoli medesimi].

[2. L'attuazione della spesa di cui ai capitoli indicati al precedente comma, che per la sua natura richiede la formulazione di piani o programmi o la indicazione di criteri, avviene previo parere della competente Commissione. Qualora la Commissione non provveda entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della richiesta, il parere si intende favorevolmente acquisito].

[3. In conseguenza del principio enunciato al precedente secondo comma, la spesa da sottoporre al parere della competente Commissione è quella prevista nei seguenti capitoli: - 2141103 - 3312101 - 3313107 - 3313113 - 4231101 - 4341105].

[4. Al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria del costo relativo al servizio di gestione e manutenzione degli acquedotti regionali, gli impegni ed i pagamenti a carico del capitolo 2211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995, sono subordinati all'accertamento e riscossione delle somme previste, in termini di competenza e residui attivi, al corrispondente capitolo 3601105 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso bilancio].

5. La tassa prevista dall'art. 190 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con *R.D. 31 agosto 1933, n. 1592* a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell'*art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*. L'ammontare della tassa, a decorrere dal 2013, è fissato in euro 103,29, e viene

L.R. 13-4-1995 n. 16 (Art. 37)

corrisposta per una sola volta mediante versamento da effettuare con apposito bollettino postale riportante l'indicazione della causale e dell'anno di riferimento ⁽⁴¹⁾.

6. Alla disciplina della tassa, prevista al precedente comma 5, si applicano in quanto compatibili le norme in materia di tasse sulle concessioni regionali.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è istituita l'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10 per cento dell'ammontare dei canoni annui determinati a norma dell'*art. 18, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36*.

8. L'addizionale, prevista al precedente comma 7, è versata alla Regione dal concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria regionale.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'importo annuo della tassa automobilistica regionale, di cui all'*art. 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*, dovuta per il possesso di motocicli con potenza fiscale superiore a 6 CV, è determinato ai sensi dell'*art. 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo*, nella misura del 90 per cento dell'ammontare complessivo della tassa automobilistica per detti motocicli vigenti alla data del 31 dicembre 1995.

[10. L'espressione «per il finanziamento dell'intervento progettuale» - contenuta nell'*art. 1, comma 2, ultimo periodo, della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1*, - va intesa nel senso: «per il finanziamento dell'intervento progettuale già realizzato»].

(40) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 agosto 2011, n. 28*, in relazione all'allegato B, n. 11), della stessa legge, ad eccezione dell'*art. 22, commi 4 e 5, dell'art. 30, comma 2 e dei commi 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 5 della medesima legge*). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del suddetto *art. 3, L.R. n. 28/2011*.

(41) Comma così sostituito dall'*art. 20, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 69*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 46 della stessa legge*). Il testo originario era così formulato: «5. La tassa prevista dall'*art. 190 del T.U. sull'istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592* a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell'*art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616*. La tassa, il cui ammontare è fissato in lire 100.000, è corrisposta mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione Calabria.».

(...)